



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 64	di data 07/07/22

Oggetto: L.P. 19.07.1990 N. 23 E S.M. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI STABILITÀ (V.T.A.) DELLE ALBERATURE DEL COMUNE DI TRENTO - LOTTO UNICO. AFFIDAMENTO SERVIZIO E FINANZIAMENTO SPESA. EURO 29.631,20.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il patrimonio arboreo rappresenta una parte fondamentale del verde urbano, che più di altre mitiga gli eventi climatici estremi, favorisce la biodiversità e migliora la qualità sociale ed estetica della città;

richiamata la normativa di riferimento, costituita tra l'altro dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" e dal D.M. 10 marzo 2020 recante i "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde", che prevede l'obbligo del censimento del verde e della costituzione di una banca dati di conoscenze e informazioni come strumenti fondamentali per la programmazione del servizio di manutenzione del verde, per la progettazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio esistente e per la stima degli investimenti economici necessari al mantenimento del patrimonio verde;

precisato che la scrivente amministrazione rientra tra i comuni con obbligo di censimento delle singole piante e di integrazione delle informazioni del censimento con i risultati delle analisi periodiche della stabilità o con le informazioni relative agli interventi di manutenzione delle piante, ai sensi del citato decreto CAM Verde pubblico;

dato atto che l'amministrazione comunale ha già attivato da tempo il catasto delle alberature gestito con specifico software su base GIS (Geographic Information System), creando le basi per la strutturazione di un piano di gestione basato sul censimento di tutti gli alberi, con controllo periodico delle operazioni di manutenzione ordinaria (potature e valutazioni di stabilità) e degli interventi di sostituzione e rinnovo e la registrazione di tutti i cambiamenti legati alla vita delle piante ed al loro rapporto con il tessuto urbano, sociale e fisico;

atteso che sino al 2020 sono stati rilevati circa 15.300 alberi, dei quali circa 10.600 cartellinati ed eseguite circa 4.100 valutazioni di stabilità su piante di diametro superiore a 25 cm per le piante a dimora nelle scuole e 30 cm per le piante nelle aree verdi e alberate e/o in situazioni ritenute potenzialmente pericolose;

dato atto che nel corso del 2021, attraverso n. 2 lotti di monitoraggio rispettivamente per le aree dei sobborghi e per l'area del centro cittadino, sono state monitorate circa 2.700 piante del patrimonio arboreo comunale (ricontrollo periodico) e in minor misura per nuovi controlli. Sono state inoltre censite circa 700 piante di nuova piantumazione, per un totale di circa 11.310 piante cartellinate ed inserite nel sistema di gestione;

pagina 1/7

atteso che nel 2022 lo scrivente Servizio - Ufficio parchi e giardini dovrà aggiornare il controllo di stabilità di più di 2.700 piante del patrimonio arboreo comunale e prevedere nuovi controlli per le piante che abbiano raggiunto le dimensioni minime stabilite per il V.T.A. o che nel frattempo abbiano evidenziato criticità prima non rilevabili o in ragione dell'ampliamento delle aree censite;

atteso che la valutazione di stabilità delle piante viene svolta con il metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment - valutazione visiva dell'albero) consistente nel controllo su basi biomeccaniche dei difetti e della vitalità della pianta; detto controllo deve essere ripetuto periodicamente con un turno che varia in base alle criticità dell'albero e agli esiti di eventuali approfondimenti strumentali di indagine, considerato anche il numero elevato di piante del patrimonio arboreo;

precisato che si rende in particolare necessario procedere alla verifica di una serie di alberature, in parte da ricontrollare per nuove anomalie ed in parte di prima valutazione, segnalate dal personale interno in quanto ritenute di particolare criticità (per posizione, problematiche rilevate, interferenze di cantieri adiacenti) o alberature che abbiano raggiunto diametri importanti tali da necessitare di una verifica esperta. Il patrimonio arboreo cittadino possiede infatti una percentuale elevata di esemplari in maturità e in senescenza con conseguente necessità di particolari cure e monitoraggi, in assenza di radicali sostituzioni e rinnovi; inoltre numerosi e crescenti sono i fenomeni meteorologici estremi, causati dal cambiamento climatico in atto, che hanno provocato nel corso degli ultimi anni numerosi schianti di alberature e branche presenti su suolo comunale, situazione che rende necessario procedere con urgenza alla valutazione di stabilità dei medesimi;

rilevata pertanto la necessità di procedere con l'affidamento del servizio tecnico per la valutazione di stabilità di alberi presenti in parchi, giardini, alberature stradali ed aree verdi del Comune di Trento secondo la già richiamata metodologia VTA basata su procedure codificate dal protocollo I.S.A. (International Society of Arboriculture) di analisi, identificazione e localizzazione nell'albero di sintomi caratteristici derivati da anomalie a carico di chioma, tronco e apparato radicale, ai fini della valutazione del pericolo statico dell'albero attribuito secondo classi di pericolo predefinite riconosciute a livello internazionale;

dato atto che in particolare l'oggetto delle prestazioni riguarda:

- il ricontrollo della valutazione visiva e strumentale (V.T.A.) degli alberi già valutati, riportati nell'allegato D: 'Elenco alberi per ricontrollo VTA e indagini strumentali';
- la valutazione visiva e strumentale di nuove piante tramite il metodo V.T.A.;
- lo svolgimento del censimento di soggetti arborei del patrimonio pubblico comunale non ancora censiti;
- lo svolgimento di esami strumentali e statico-strutturali aggiuntivi alla valutazione di VTA, prescritti con data di scadenza ravvicinata nel corso delle valutazioni precedenti quali tomografie, pulling test, approfondimenti di analisi in quota e progetti di consolidamenti di branche della chioma;

considerato che il servizio oggetto di affidamento riguarda la valutazione di alberi dislocati sull'intera area comunale, per un totale previsto di 622 ricontrolli V.T.A. e di circa 60 indagini di approfondimento da eseguirsi entro il 2022;

dato atto che le competenze tecniche specifiche richieste ed i carichi di lavoro dell'Ufficio Parchi e Giardini, come risultanti dalla documentazione depositata agli atti dello scrivente Servizio, cui si fa rinvio, non consentono di assumere da parte dei tecnici interni lo svolgimento delle prestazioni di cui sopra, lo Scrivente ha effettuato una ricognizione anche presso gli altri servizi comunali e non sono state ottenute dichiarazioni di disponibilità;

ritenuto quindi necessario provvedere all'affidamento del servizio di monitoraggio e di valutazione della stabilità delle alberature del Comune di Trento, ricorrendo all'apporto di qualificati soggetti esterni;

atteso che le quotazioni per le prestazioni sono state ricavate da valutazioni sulle tipologie di alberature da sottoporre a VTA, dal prezzo medio applicato per analoghi e precedenti

contratti perfezionati dallo scrivente Servizio per analoghe prestazioni, oltre che da verifiche di mercato, listini e dal confronto con Capitolati per le medesime prestazioni di altre Amministrazioni comunali;

visto in particolare l'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ai sensi del quale "le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modifiche con legge 11.09.2020 n. 120". Tale possibilità è consentita per gli affidamenti le cui determini a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 e fino all'importo di 150.000,00 euro per lavori e di 139.000,00 euro per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, per effetto delle modifiche ad esso apportate dal decreto legge 31.05.2021 n. 77, convertito con legge 108/2021;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni di cui alla legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m. e in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter, recanti disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi e in materia di procedure telematiche di acquisto, nonché le relative disposizioni attuative di cui alle delibere della Giunta provinciale e alle circolari provinciali;
- l'art. 36 ter 1, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni quadro con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal medesimo art. 36 ter 1 e la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;
- le indicazioni operative rese sull'argomento dalla Direzione generale e dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture comunali;

viste le linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate da ANAC con sua delibera 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti;

dato atto che per l'affidamento del servizio è stato individuato, tramite l'elenco telematico provinciale degli operatori economici per l'affidamento di incarichi tecnici, il dott. agr. Valentin Lobis p.iva CF LBSVNT63H23I729N, che in base al curriculum risulta idoneo dal punto di vista della qualificazione professionale e delle capacità tecniche e professionali richieste per l'espletamento della prestazione;

atteso che a detto tecnico si è richiesto con nota prot. 105497 d.d. 26.04.2022 dello scrivente Servizio di presentare la propria offerta mediante gara telematica e come risulta dal verbale di gara datato 26.04.2022 dello scrivente Servizio Gestione strade e parchi, il dott. agr. Valentin Lobis ha presentato offerta per euro 23.353,72, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, rispetto all'importo a base di gara di euro 24.076,00;

richiamato l'art. 3 comma 5 bis della l.p. 23 marzo 2020 n. 2 recante "Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea" che dispone: per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso;

ritenuto di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso in

ragione dell'importo dell'affidamento, dell'adeguata definizione nel progetto di contratto delle prestazioni richieste e della finalità di economicità ed efficacia procedimentale, snellezza e proporzionalità dell'azione amministrativa;

verificata, tramite le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate dal professionista, l'assenza di cause ostative all'affidamento del servizio e l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del soggetto esterno individuato, riguardanti i dati relativi allo svolgimento di incarichi, alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, allo svolgimento di attività professionali;

ritenuto quindi di affidare il servizio in oggetto al suddetto professionista tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, comma 01 della l.p. 23 marzo 2020 n. 2, verso il compenso di euro 29.631,20 (euro 23.353,72 + oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22%), stipulando il relativo contratto tramite scrittura privata;

dato atto che l'affidamento del servizio in oggetto come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla l.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni" e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/leg., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria e con le indicazioni organizzative interne alla scrivente amministrazione;

visto lo schema di convenzione da sottoscrivere tra il soggetto individuato per l'affidamento del servizio in oggetto e l'amministrazione comunale denominato "Schema clausole contrattuali", comprensivo dell'allegato D - Elenco alberi per ricontrasto VTA ed indagini strumentali, allegato n. 1 parte integrante ed essenziale del presente atto;

dato atto che l'Amministrazione comunale, come previsto dall'art. 3 dello schema di convenzione allegato al presente atto, si riserva la possibilità di esercitare l'opzione entro il limite del 30% dell'importo di contratto, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto della vigente normativa, entro e non oltre il 31.12.2022, per l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, tra quelle previste nel contratto e richiamate all'art. 1 del medesimo;

atteso che il tecnico ha l'obbligo di accettare l'esercizio dell'opzione disposto dall'Amministrazione agli stessi prezzi, patti e condizioni derivanti dal contratto originario e con la sottoscrizione del contratto si impegna all'accettazione dell'esercizio della predetta opzione. L'opzione è condizionata dalla verifica del possesso dell'aggiudicatario dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'opzione e all'assunzione degli atti autorizzativi e contabili da parte dei competenti organi del Comune. Gli atti da ultimo indicati sono comunicati tramite pec al tecnico e costituiscono formale esercizio dell'opzione da parte del Comune: gli effetti dell'opzione decorrono dall'avvenuta comunicazione al tecnico. Il mancato esercizio dell'opzione, anche non motivato, non può essere assunto a base di pretese di indennizzi, risarcimenti o ricorsi di sorta da parte del tecnico nei confronti dell'Amministrazione;

ritenuto, con riguardo al presente affidamento e in coerenza con le previsioni dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m.e dell'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., del Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, di vietare il ricorso al subappalto in considerazione di valutazioni di carattere tecnico, in ragione della tipologia del servizio previsto che rende necessaria la diretta esecuzione delle prestazioni da parte del tecnico individuato;

richiamata la Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari e superiore a 40.000,00 euro, parte integrante del vigente Piano esecutivo di gestione, in cui è previsto il servizio in oggetto;

precisato che, come definito nel Piano esecutivo di gestione, è necessaria la previsione dell'acquisto nella Programmazione di cui sopra con il dettaglio del suo oggetto, mentre gli altri

elementi dell'acquisto (durata contratto, importi, modalità di acquisto, ...) che subissero variazioni rispetto alla Programmazione biennale potranno essere modificati in sede di provvedimento a contrarre;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199 immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306228 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le note istruttorie d.d. 14.06.2022 prot. 167470 e d.d. 06.07.2022 prot. 189518;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze

d e t e r m i n a

1. di autorizzare la spesa complessiva di euro 29.631,20 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi), per l'affidamento dei servizi di natura tecnica inerenti il monitoraggio e la

- valutazione di stabilità (V.T.A.) delle alberature del Comune di Trento – lotto unico;
2. di affidare direttamente ai sensi dell'art. 3, comma 01 della l.p. 23 marzo 2020 n. 2 al dott. agr. Valentin Lobis p.iva CF LBSVNT63H23I729N il servizio di natura tecnica inerente il monitoraggio e la valutazione di stabilità (VTA) delle alberature del comune di Trento, verso la corresponsione del compenso di euro 29.631,20 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi), alle condizioni di cui allo schema di convenzione (denominato “schema clausole contrattuali”, comprensivo dell'allegato D - Elenco codici alberi per riconrollo VTA), allegato n. 1 del presente atto, nel quale si richiama la presente, che, firmato dalla sottoscritta Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
 3. di riservarsi, per le motivazioni di cui in premessa, la facoltà di esercizio dell'opzione, come previsto all'art. 3 dello schema di convenzione denominato “Schema clausole contrattuali” per l'estensione della prestazione affidata fino ad un massimo del 30% dell'importo di contratto;
 4. di dare atto che il professionista incaricato ha l'obbligo di accettare l'esercizio dell'opzione disposto dall'Amministrazione agli stessi prezzi, patti e condizioni derivanti dal contratto originario e con la sottoscrizione del contratto si impegna all'accettazione dell'esercizio della predetta opzione;
 5. di rinviare a successivo provvedimento l'eventuale finanziamento relativo all'esercizio dell'opzione prevista all'art. 3 dello schema di convenzione denominato “Schema clausole contrattuali”;
 6. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto mediante scambio di corrispondenza, dando atto che spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
 7. di indicare la sottoscritta quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
 8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione del relativo contratto;
 9. di vietare, relativamente all'affidamento dei servizi in oggetto, il ricorso al subappalto, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
 10. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il codice CUP D69I22000380004;
 11. di impegnare la somma di euro 29.631,20 e di imputare la spesa al capitolo/articolo indicato nel prospetto dati finanziari con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2024 che presenta la necessaria disponibilità;
 12. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2022.

Allegati in formato elettronico

ALLEGATO N. 1 SCHEMA CLAUSOLE CONTRATTUALI

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
ing. Claudia Patton

Trento, addì 07/07/22

pagina 7/7

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale

N. 27/ 64

di data 07/07/22

Oggetto: L.P. 19.07.1990 N. 23 E S.M. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI STABILITÀ (V.T.A.) DELLE ALBERATURE DEL COMUNE DI TRENTO - LOTTO UNICO. AFFIDAMENTO SERVIZIO E FINANZIAMENTO SPESA. EURO 29.631,20.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2022	09022.02.07258	U.2.02.03.05.001	2708		649322	29.631,20	50000"MEZZI PROPRI	106925 (9604265)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 12 luglio 2022

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi